

Newsalert

Business Unit Wealth Management

Introduzione e importazione di beni culturali da paesi terzi: le nuove regole UE

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 giugno 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (il "**Regolamento**").

Il Regolamento ha l'obiettivo di impedire l'introduzione e l'importazione nel territorio dell'Unione Europea di beni culturali esportati illecitamente da un paese terzo. Considerate le diversità esistenti tra gli Stati membri con riguardo alle norme applicate, si introducono misure volte a garantire che le importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata nel territorio doganale dell'Unione.

L'art 2 del Regolamento specifica che per:

- "Introduzione di beni culturali" deve intendersi l'entrata nel territorio dell'Unione di beni culturali che sono soggetti a vigilanza o a controlli doganali;
- "Importazione di beni culturali" si intende:
 - (a) l'immissione di beni culturali in libera pratica ai sensi dell'art. 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;
 - (b) il vincolo del bene culturale ad una delle seguenti categorie di regimi speciali:
 - (i) deposito, comprendente il deposito doganale e le zone franche;
 - (ii) uso particolare, inclusi l'ammissione temporanea e l'uso finale;
 - (iii) perfezionamento attivo.

Ai fini del Regolamento, i beni culturali sono definiti come "*qualsiasi articolo di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica*" e le nuove regole ne vietano l'introduzione qualora siano rimossi dal territorio del paese extra UE in cui sono stati creati o scoperti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese terzo. La parte

CHIOMENTI

A dell'allegato al Regolamento specifica le diverse tipologie di beni culturali interessati dalle nuove disposizioni.

L'importazione dei beni culturali è generalmente consentita su presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore, salvo casi eccezionali espressamente previsti dal Regolamento quali, ad esempio, l'ammissione temporanea del bene a fini formativi, scientifici, di conservazione, restauro o esposizione.

Quanto all'importazione per i beni culturali più vulnerabili – quali i prodotti di scavi archeologici e di scoperte archeologiche terrestri o subacquee, o gli elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici o di siti archeologici - sarà necessario il rilascio di una licenza di importazione dal paese dell'UE in cui i beni culturali sono vincolati per la prima volta a uno dei regimi doganali di importazione di cui all'articolo 2, punto 3, del Regolamento, qualora tali beni siano stati creati da almeno 250 anni, senza alcun limite di valore. La licenza di importazione è valida in tutto il territorio dell'Unione e non costituisce prova di legittima provenienza o proprietà dei beni culturali in questione.

La licenza sarà rilasciata previa dimostrazione da parte dell'importatore che i beni in questione sono stati esportati legalmente dal paese di origine e tale prova dovrà essere fornita nella forma di certificati di esportazione o licenze di esportazione. La definizione del modello e del formato della domanda della licenza di importazione, nonché l'individuazione degli eventuali documenti giustificativi atti a comprovare la provenienza lecita dei beni culturali e delle norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale domanda, saranno definiti dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

Per le importazioni di beni culturali meno vulnerabili – come monete, sigilli incisi, dipinti, sculture, volumi, documenti antichi e archivi, compresi quelli fotografici – di età uguale o maggiore a 200 anni ed aventi un valore non inferiore a 18.000 euro, il Regolamento richiede, invece, la dichiarazione dell'importatore attestante la legalità dell'esportazione dei beni in questione.

Le informazioni relative alle licenze di importazione rilasciate e alle dichiarazioni degli importatori saranno conservate in un sistema elettronico centralizzato accessibile a tutte le autorità nazionali nell'UE, che sarà istituito dalla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore del Regolamento. Il sistema elettronico diventerà poi operativo al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore del primo degli atti di esecuzione che la Commissione dovrà adottare al fine di definire il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico e la presentazione, il trattamento e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri mediante tale sistema.

Gli Stati membri sono tenuti ad introdurre all'interno dei rispettivi ordinamenti delle sanzioni in caso di violazione del Regolamento e a comunicare alla Commissione entro il 28 dicembre 2020 le norme e le finalità relative alle sanzioni applicabili all'introduzione di beni culturali in violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento. Le norme e le finalità relative alle sanzioni applicabili alle altre violazioni del Regolamento, in particolare alla resa di false dichiarazioni e alla presentazione di informazioni false, dovranno invece essere comunicate alla Commissione entro il 28 giugno 2025.

*Per qualsiasi chiarimento o approfondimento non esitate a contattare
il vostro abituale riferimento in Chiomenti.*